

avuta effettivamente in quanto di fatto residente in [REDACTED], presso i predetti affidatari e, pertanto chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto alla cittadinanza italiana.

Ordinata l'integrazione del contraddittorio, si costituiva il Ministero dell'Interno che chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 2401 del 7.3.2018, pubblicata il 9.3.2018, rigettava la domanda e dichiarava compensate tra le parti le spese del giudizio, ritenendo, in estrema sintesi, intempestiva la domanda di cittadinanza italiana, avendo l'ufficiale dello Stato civile sin dal mese di febbraio 2015 comunicato al [REDACTED] la possibilità di esercitare il diritto di cui al 2° co. della L. n.91/92, presso la residenza anagrafica nota all'ufficio e che, del resto, era stata "dichiarata" dallo stesso richiedente in vari atti giudiziari e legali, quali il ricorso ex art. 30, co. 6 dec. Leg.vo n.286/98, patrocinato dallo stesso legale avv. Nesta, la domanda di rilascio di permesso di soggiorno presentata alla Questura di Napoli, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata al consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, sicché non aveva rilievo il luogo di residenza in [REDACTED] dichiarato ai fini dell'anagrafe sanitaria.

Avverso tale sentenza non notificata, con citazione notificata telematicamente il 4.5.2018 proponeva appello il [REDACTED] che chiedeva l'accoglimento della domanda.

Si è costituito l'appellato che ha chiesto il rigetto dell'infondato gravame.

Precisate le conclusioni, all'udienza del 3.10.2018, la causa era riservata a sentenza con la concessione dei termini ridotti (20+20) di cui all'art. 190 c.p.c. . Solo l'appellante depositava comparsa conclusionale.

Con ordinanza del 16.11.2018, la Corte rimetteva la causa sul ruolo al fine di sentire i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] sui fatti di causa. Sentiti i coniugi all'udienza del 16.1.2019 e precisate le conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata riservata a sentenza avendo le parti rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' noto che la L. n. 91 del 1992, art. 4 stabilisce al comma 2: "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data". E' stato osservato (Cass. n.12380/17) che la condizione dettata dalla norma relativa alla residenza in Italia fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, deve essere interpretata, coerentemente con quanto ritenuto dalla dottrina pressoché unanime, con specifico riferimento all'avverbio "legalmente", come permanenza in Italia non clandestina ovvero in violazione delle norme che regolano l'ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri. L'affacciarsi del fenomeno della migrazione al momento dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza ha dettato l'esigenza di qualificare come "legale" la condizione costituita dall'ininterrotta residenza, utilizzando un termine del tutto eterogeneo rispetto alla qualificazione normativa della residenza desumibile dall'art. 43 c.c. o dalle norme processuali sulle notificazioni degli atti. Secondo l'art. 43 la residenza è il luogo della dimora abituale. Ugualmente, la definizione giuridica di residenza, mutuabile dalle disposizioni



processuali sulla notificazione degli atti giudiziari, (artt. 138 e ss. codice di rito) si fonda sul criterio dell'effettività, da ritenersi prevalente ove provata, sulla residenza anagrafica. (Cass.2814 del 2000; 5726 del 2002). Peraltro, come esattamente sottolineato nell'appello, nelle circolari esplicative, dettate dal Ministero dell'Interno, ed in particolare nella circolare n. 22 del 2007, ratione temporis applicabile, viene espressamente precisato che l'eventuale iscrizione anagrafica tardiva del minore non può pregiudicare l'acquisto della cittadinanza italiana quando vi sia in concreto la residenza effettiva.

L'incidenza quantitativa del fenomeno dell'errore, a danno dei requisiti dell'acquisto della cittadinanza da parte del minore nato da genitori stranieri e residente in Italia dalla nascita, si è rivelata così frequente da richiedere l'intervento del legislatore. Il D.L. n. 69 del 2013, art. 33 conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013, rivolto proprio alla "semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia" prevede espressamente che: "1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. 2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 4, comma 2 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data".

Dunque, la questione che si pone nel presente giudizio è se la comunicazione di cui al 2° co. del citato art. 33, inviata (è pacifico tra le parti) dal Comune in data 6.2.2015 (quindi prima del compimento del diciottesimo anno di età - 31.10.2015- da parte del [REDACTED]) e "restituita al mittente dal servizio postale" evidentemente per irreperibilità del destinatario (v. nota del Comune di Napoli prot. 2017.0302448 del 18.4.2017), presso la residenza anagrafica del richiedente, sia preclusiva del diritto dell'appellante a richiedere la cittadinanza anche oltre l'anno dal compimento del 18° anno.

E' emerso dall'istruttoria (doverosamente: Cass. 20870/11; n.62/14; n.22608/15) svolta in appello mediante l'audizione dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED], che il [REDACTED] sin dal quindicesimo giorno successivo alla sua nascita è stato dalla madre (che "faceva la vita") affidato di fatto ai predetti coniugi con i quali ha sempre convissuto, salvi brevi periodi trascorsi con la madre, tanto da frequentare le scuole primarie e secondarie dove appunto vivevano gli affidatari e dove è stato iscritto all'anagrafe sanitaria e vaccinale. Pertanto, può ritenersi senza ombra di dubbio che la residenza effettiva dell'appellante sia stata e sia in [REDACTED], via [REDACTED], dove ha sempre vissuto con gli affidatari. Ne consegue che la comunicazione predetta, inoltrata all'indirizzo del [REDACTED] (peraltro quando era ancora minorenne) risultante dai registri anagrafici e non presso la residenza effettiva in [REDACTED], era del tutto inefficace, soprattutto ove si consideri che l'Ufficiale dello Stato Civile, doveva e poteva considerarsi "avvertito" della possibile discrepanza tra le risultanze anagrafiche e l'effettiva residenza del destinatario, dalla circostanza che il plico raccomandato era stato restituito al mittente in mancanza di reperibilità del destinatario medesimo. La circostanza



che l'appellante e/o il suo difensore si siano avvalsi della residenza anagrafica nella redazione degli atti amministrativi e/o giudiziari indicati in sentenza dal primo giudice, non dimostra affatto che la residenza anagrafica corrispondesse a quella effettiva (ampiamente dimostrata) in [REDACTED], della quale come si è detto l'Ufficiale dello Stato Civile poteva considerarsi "avvertito" dalla restituzione del plico raccomandato.

Dunque, superata la questione di decadenza predetta ed essendo stato accertato che l'appellante vive in Italia sin dalla nascita legalmente, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata deve dichiararsi che [REDACTED] alla data del [REDACTED] era in possesso dei requisiti per il conseguimento della cittadinanza italiana.

Ricorrono giusti motivi anche in considerazione dell'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio per dichiarare interamente compensate tra le parti anche le spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persone e Famiglia, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) accoglie l'appello proposto da [REDACTED] e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2401/18, resa dal Tribunale di Napoli, dichiara che [REDACTED] [REDACTED], nato il [REDACTED] a Napoli, è cittadino italiano;

2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di appello.

Così deciso in Napoli, in data 16.1.2019

Il Presidente est.

Dott. Alessandro Cocchiara

Documento firmato digitalmente

